

Pdl recante “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo)”

**Art. 1
(Modifiche alla l.r. 25/2016)**

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*anche attraverso il suo riconoscimento internazionale*”;

b) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente:

“*l bis) valorizzazione del patrimonio culturale anche nell’ambito della rigenerazione urbana e dello sviluppo urbanistico e territoriale sostenibile.*”;

c) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, la parola: “circuiti,” è soppressa;

d) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*o nei suoi programmi*”;

e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, dopo la parola: “indirizzo” è inserita la seguente: “*promozione*”;

f) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

**“Art. 8
(Enti partecipati)**

1. *La Regione promuove e sostiene enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa nell’esercizio di attività di interesse culturale e nella gestione di beni culturali, valorizzandone le iniziative di respiro nazionale e internazionale, anche attraverso l’erogazione di contributi finanziari destinati alla realizzazione di specifici progetti o programmi, nel rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).*

2. *La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi in coerenza con la programmazione di settore e con quanto previsto dal comma 1. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).*”;

g) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente acronimo: “(POA)”;

h) le lettere d), e), f) del comma 2 dell’articolo 9 sono soppresse;

i) il comma 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“**3.** *La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma operativo annuale che definisce, per l’anno di riferimento, gli obiettivi prioritari, le modalità di finanziamento degli interventi, le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste da ammettere ai finanziamenti.*”;

j) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“**1.** *Le province, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal programma triennale e con quanto stabilito nel POA, presentano alla Giunta regionale:*

- a) entro sessanta giorni dall'approvazione del POA, un programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 4;
- b) entro il 30 giugno una relazione sull'attuazione del programma dell'anno precedente.”;

k) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

**“Art. 11
(Tavoli della cultura)**

- 1. Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 possono essere istituiti, senza oneri per il bilancio regionale, tavoli della cultura quali organismi di consultazione, confronto e ascolto su specifiche tematiche aperti anche alla partecipazione di rappresentanti delle Università, dei maggiori istituti culturali del territorio lombardo e delle associazioni di categoria.*
- 2. La Giunta regionale definisce, in relazione alle tematiche da affrontare, la composizione e le modalità di funzionamento. In base alle designazioni ricevute, si procede alla costituzione con decreto del direttore generale competente in materia di cultura.”;*

l) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

**“Art. 11 bis
(Accordi e intese di collaborazione e avalimento di Polis-Lombardia)**

- 1. Al fine di acquisire contributi utili alla definizione delle strategie di politica culturale la Regione può definire, nel rispetto della normativa vigente, accordi o intese di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano in ambito culturale.*
- 2. La Regione si avvale altresì di PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia - per l'analisi delle dinamiche economiche e sociali dell'offerta culturale, la verifica del conseguimento degli obiettivi e ai fini della programmazione di settore.”;*

m) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: **“BENI E ISTITUTI CULTURALI, PATRIMONIO LINGUISTICO E PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE”;**

n) alla rubrica del Capo I del Titolo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e patrimonio linguistico”;*

o) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: *“anche con l'apporto del volontariato”* e le parole: *“la manutenzione”* sono soppresse;

p) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

**Art. 12 bis
(Valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale)**

- 1. La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono assicurate prioritariamente dai musei tematici riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 6.*

**Art. 12 ter
(Raccolta di reperti mobili e di cimeli della Prima guerra mondiale)**

- 1. La raccolta di reperti mobili e di cimeli della Prima guerra mondiale è soggetta ad autorizzazione regionale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale) e riguarda i soli reperti mobili e i cimeli affioranti dal suolo, recuperabili senza operazioni di scavo, restando in ogni caso esclusi gli ordigni esplosivi.*
- 2. La Giunta regionale definisce condizioni e procedure per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.*
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, incorre nella sanzione amministrativa:*
- a) da 200 a 1200 euro chi effettua la raccolta di reperti e cimeli in difformità dall'autorizzazione;*
- b) da 500 a 3000 euro chi effettua la raccolta di reperti e cimeli in mancanza dell'autorizzazione.*

4. *Se con le medesime condotte di cui al comma 3, lettere a) e b), è violato anche il divieto di operazioni di scavo, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.*
5. *La reiterazione delle inosservanze previste dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione applicabile per ciascuna fattispecie, nonché la revoca dell'autorizzazione. Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).*
6. *All'esercizio delle funzioni di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni che introitano i relativi proventi.”;*

q) al comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola: “Convenzione” è inserita la seguente: “UNESCO” e dopo la parola: “patrimonio” è inserita la seguente: “culturale”;

r) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione favorisce:

- a) la partecipazione attiva della popolazione, di comunità, enti e associazioni locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, nonché lo svolgimento di attività di formazione ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;*
- b) la cooperazione internazionale per la creazione e il supporto a reti del patrimonio culturale immateriale;*
- c) l'attivazione di strumenti per la governance partecipata e per lo sviluppo di piani di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.”;*

s) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

(Conoscenza, diffusione e promozione del patrimonio linguistico territoriale lombardo)

1. La Regione promuove e favorisce, anche con il contributo di enti locali e di associazioni, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio linguistico. La Regione promuove, in particolare, tutte le forme di espressione artistica che valorizzano tale patrimonio, quali il teatro tradizionale e moderno, la musica popolare, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema.

2. La Regione promuove altresì, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica inerente al patrimonio linguistico, incentivando l'attività di archiviazione e digitalizzazione dello stesso.”;

t) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

“2 bis La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dei sistemi bibliotecari riconosciuti del territorio della Città metropolitana di Milano, con particolare riferimento a:

- a) razionalizzazione dei sistemi stessi e loro dimensionamento e zonizzazione;*
- b) integrazione dei sistemi informativi per la catalogazione, la gestione delle biblioteche e la diffusione dei servizi, anche in relazione ai sistemi informativi utilizzati dalla Regione;*
- c) innovazione, diversificazione e sperimentazione dei servizi di biblioteca rivolti al pubblico;*
- d) promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce giovanili;*
- e) sviluppo dell'accessibilità alle biblioteche e ai loro servizi per le persone con disabilità;*
- f) ammodernamento e incremento delle raccolte documentarie, cartacee o digitali, delle attrezzature, delle infrastrutture tecnologiche e degli arredi delle biblioteche.”;*

u) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione sostiene interventi nelle aree archeologiche finalizzati alla valorizzazione e alla realizzazione di parchi archeologici, così come entrambi definiti dall'articolo 101, comma 2, lettera e) e lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La Regione sostiene altresì la realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti

da parte delle diverse tipologie di pubblico, nonché la realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre e altre iniziative per la conoscenza e la fruizione da parte del pubblico.”;

v) il comma 2 dell’articolo 17 è abrogato;

w) al comma 1 dell’articolo 19, dopo le parole: “eredità culturale vivente” sono inserite le seguenti: *“e il patrimonio culturale immateriale”;*

x) il comma 1 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, attraverso l’Archivio di etnografia e storia sociale “AESS” e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, promuove l’acquisizione, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale e al patrimonio linguistico territoriale lombardo.”;

y) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 22, le parole: “della lingua lombarda nelle sue varianti” sono sostituite dalle seguenti: “del patrimonio linguistico territoriale lombardo”;

z) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 è soppressa;

aa) il Titolo IV è abrogato;

bb) la lettera i) del comma 2 dell’articolo 26 è sostituita dalla seguente:

“i) incrementare la partecipazione alla vita culturale delle persone con disabilità”;

cc) dopo l’articolo 34 del Titolo VI è inserito il seguente:

“TITOLO VI bis

CAPITALE LOMBARDA DELLA CULTURA

Art. 34 bis

(Assegnazione del titolo di “Capitale lombarda della cultura”)

1. Il Presidente della Regione assegna il titolo di “Capitale lombarda della cultura” a un comune o un partenariato di comuni al fine di favorire l’attuazione di progetti e iniziative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale territoriale.

2. Il titolo è assegnato per la durata di un anno sulla base di un’apposita procedura di selezione, criteri e linee guida definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, a condizione che nessuna città lombarda sia stata nominata Capitale italiana per la cultura nell’anno di riferimento. Con la medesima deliberazione sono definite le condizioni per la riassegnazione del titolo, trascorsi dieci anni.

3. Il comune o i comuni a cui viene assegnato il titolo ricevono un premio pecuniario in funzione delle disponibilità previste dal quadro finanziario annuale.”;

dd) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 35 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e in conto interessi”;*

ee) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 35 sono aggiunte le seguenti:

“d bis) agevolazioni fiscali su tributi regionali o quote regionali di tributi statali;

d ter) crediti di imposta a fronte di erogazioni liberali a favore di beni o attività culturali”;

ff) dopo il comma 2 dell’articolo 35 è aggiunto il seguente:

“2 bis Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria di cui al comma 2 sono definite nel rispetto e nei limiti della vigente normativa statale e dell’Unione europea.”;

gg) il comma 1 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove la valorizzazione dell’offerta culturale territoriale integrata, in coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura.”;

hh) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 38, dopo le parole: “promuove la conoscenza”, sono inserite le seguenti: *“la digitalizzazione”;*

ii) al comma 2 dell’articolo 38, dopo le parole: “tra sistemi informativi diversi,” sono inserite le seguenti: *“le soluzioni di intelligenza artificiale alla luce delle iniziative del Parlamento europeo in merito”* e le parole: “con l’osservatorio culturale di cui all’articolo 44” sono sostituite dalle seguenti: *“con i soggetti di cui all’articolo 11 bis”;*

jj) al comma 2 dell’articolo 39, le parole da: “anche con la collaborazione delle società storiche locali” a: “costituzione di un apposito registro” sono soppresse;

kk) l’articolo 44 è abrogato;

ll) dopo il comma 1 dell’articolo 45 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”” è abrogata la legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano).”